

(N. 935)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(VIGORELLI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DE PIETRO)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(VILLABRUNA)

NELLA SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1955

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 27 dicembre 1953, n. 961, è stato prorogato fino al 31 ottobre 1954 l'obbligo del versamento, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti per le indennità agli impiegati, stabiliti dal regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251. Entro lo stesso termine avrebbero dovuto essere adeguati alle norme dell'articolo 4 del predetto regio decreto-

legge i contratti di assicurazione e di capitalizzazione previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto.

Com'è noto, nella precedente legislatura furono presentati al Parlamento due disegni di legge per la riforma di detto Fondo, uno di iniziativa del Governo ed un altro di iniziativa parlamentare, ma nessuno dei due poté essere approvato prima della scadenza della legislatura medesima.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministero del lavoro ha provveduto ad elaborare un nuovo schema di disegno di legge tenendo conto di alcuni nuovi orientamenti manifestatisi in ordine al problema nell'intento di apprestare un provvedimento che offrisse ai lavoratori una garanzia equivalente a quella del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, ma tale schema non ha potuto esaurire la procedura del concerto con gli altri Ministeri interessati entro il termine che originariamente si prevedeva.

Per cui si rende necessaria una proroga del termine del 31 ottobre 1954 previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 961.

Il termine della proroga è fissato al 30 giugno 1955 ritenendosi che la procedura della discussione parlamentare del progetto di riforma del Fondo e della sua emanazione difficilmente possa essere esaurita in un termine più breve; ove ciò si verificasse l'entrata in vigore della nuova legge renderà superato il maggior periodo della proroga che sopravanzasse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È riaperto fino al 30 giugno 1955 il termine stabilito con la legge 27 dicembre 1953, n. 961, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con

modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° novembre 1954.